



## **Città di Ercolano**

Città Metropolitana di Napoli

### **SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Ordinanza Sindacale N°: 68/2024**

**Sindaco: CIRO BUONAJUTO**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in via Trentola II - Summonte**



## II SINDACO

**Vista** la relazione, prot. n. 45366 del 25/07/2024, redatta dal personale dell'U.T.C. intervenuto in data 25/07/2024 in via Trentola II – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 8, particella 608 di seguito riportata, cita testualmente:

*“L’ispezione visiva dell’edificio ha rivelato un cedimento strutturale significativo del solaio di copertura in latero cemento. Una porzione centrale del tetto è completamente crollata verso l’interno, creando un’apertura di dimensioni considerevoli, non è stato possibile accedere agli spazi interessati del crollo poiché i detriti impedivano l’accesso e non è stato possibile ottenere le dimensioni precise della porzione crollata che si stima in circa 100 m2. I detriti e i materiali di copertura, sono sparsi all’interno dell’edificio.”*

### **Preso atto,**

- che l'intero fabbricato censito al catasto al foglio 8, p. la 608, risulta di proprietà della ditta: [REDACTED] con sede in [REDACTED] - P. IVA [REDACTED]

**Ritenuto**, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all’eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nella relazione prot. n. 45366 del 25/07/2024.

**Richiamato** l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

**Rilevato** che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l’emissione di apposita ordinanza ai sensi dell’art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

**Richiamato** l’art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

## ORDINA

Ai titolari della ditta:

 con sede in  


**la messa in sicurezza “ad Horas” della facciata del fabbricato in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l’obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l’avvenuta eliminazione di ogni pericolo.**

#### **P R E A V V E R T E**

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l’informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all’effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l’inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell’art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

#### **D I S P O N E**

\_ la chiusura al transito veicolare, mediante transenne e nastro bicolore, per tutto il tratto compreso tra l’incrocio di Via Mare con via Fontana fino al sottopasso del soprastante C.so Resina incluso.

\_ l’interdizione delle aree esterne alla Chiesa in corrispondenza della facciata su C.so Resina vietando l’utilizzo del cancello e dell’ingresso alla Chiesa da C.so Resina a meno della predisposizione di adeguato presidio a protezione dello stesso per l’eventuale caduta di ulteriori calcinacci al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità.

\_ la notifica della presente Ordinanza alla ditta:

 con sede in  


Copia del presente atto va inviato:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando V.V.F. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici –Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**

- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

**L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.**

**IL SINDACO**

Avv. **Ciro Buonajuto**



**CIRO BUONAJUTO**  
**COMUNE DI ERCOLANO**  
Sindaco  
29.07.2024 07:00:29 UTC